

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3212}

PROPOSTA DI LEGGE (389-1427)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MALAGODI, FASSINO; VISENTINI

(Stampati nn. 389 e 1427)

E

DISEGNO DI LEGGE (1635)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

(Stampato n. 1635)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 25 febbraio 1982

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese,
esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi,
nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società
per azioni e a favore delle cooperative

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 febbraio 1982*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

ART. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente ri-

valutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 18 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

ART. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite riportate a nuovo. Sono esclusi dal computo del capitale proprio le riserve e i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di riduzioni del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

ART. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

ART. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

ART. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 6, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

ART. 8.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma

dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

ART. 9.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino

i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

I soggetti indicati nel comma precedente possono rivalutare anche i beni di cui all'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a condizione che nel prospetto di cui allo stesso comma siano indicate per ciascuna categoria omogenea le quantità esistenti al 31 dicembre 1981 distinte per periodo di formazione e con l'indicazione dei valori ad essi attribuiti. Il valore rivalutato non può superare il 60 per cento del costo medio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

ART. 10.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

a) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne;

d) i redditi delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali o in forma di società di persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di quattro addetti, compresi i soci e i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane, di cui al punto a) del comma precedente.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « sei milioni » e « dodici milioni » sono rispettivamente sostituite da « dodici milioni » e « diciotto milioni ».

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, stimate in 50 miliardi di lire per l'esercizio 1982, si fa fronte quanto a 40 miliardi di lire con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626, e quanto a 10 miliardi di lire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze nell'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.

Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

ART. 12.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

ART. 13.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

ART. 14.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire dieci milioni e venti milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15.

Nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quattrocentottanta » è sostituita dall'altra: « seicento ».

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 9 della presente legge, rimane fermo il limite di quattrocentottanta milioni.

ART. 16.

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così sostituito:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti delle imprese obbligate alla emissione delle ricevute fiscali, degli intermediari e rappresentanti di commercio, nonché dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 ».